



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.7.2009
COM(2009) 362 definitivo

2009/0099 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza

SEC(2009) 974 final

SEC(2009) 975 final

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel giugno 2006, con l'adozione delle direttive sui requisiti patrimoniali, è stato creato un nuovo quadro in materia di requisiti patrimoniali basato su "Basilea II", ossia sulla revisione del quadro patrimoniale internazionale. Il nuovo quadro comprende la direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) e la direttiva 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).

Da più parti si riconosce la necessità di un'ulteriore riforma normativa per colmare le lacune del quadro normativo in materia di requisiti patrimoniali e le carenze della gestione dei rischi degli istituti finanziari, che hanno contribuito alle turbolenze sui mercati finanziari mondiali. Nel quadro della risposta alla crisi finanziaria, nel novembre 2008 la Commissione ha incaricato un gruppo ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière di formulare raccomandazioni per la riforma della vigilanza e della normativa europea nel settore finanziario. Le trentuno raccomandazioni¹ del gruppo rappresentano un ampio pacchetto di proposte di rimedi normativi e di vigilanza. Per quanto riguarda la struttura retributiva, la relazione Larosière raccomanda che gli incentivi retributivi siano meglio allineati con gli interessi degli azionisti e la redditività a lungo termine, basando la struttura retributiva del settore finanziario sui principi che i bonus dovrebbero corrispondere ai risultati reali e non dovrebbero essere garantiti e che la valutazione dei bonus dovrebbe essere effettuata in un quadro pluriennale, ripartendo il pagamento dei bonus su tutta la durata del ciclo².

Sulla base delle raccomandazioni del gruppo, nella sua comunicazione al Consiglio europeo di primavera del 4 marzo 2009 dal titolo "Guidare la ripresa in Europa"³ la Commissione ha delineato un programma ambizioso di riforma dei servizi finanziari. La presente proposta rappresenta una delle molteplici misure già adottate dalla Commissione per attuare il programma.

Nella comunicazione si affermava che la proposta della Commissione di revisione delle direttive sui requisiti patrimoniali prevista per giugno 2009 avrebbe:

- incluso disposizioni per rafforzare i requisiti patrimoniali per le attività che le banche detengono nel portafoglio di negoziazione per le vendite a breve termine;
- aggiornato i requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni complesse detenute sia nel portafoglio bancario che nel portafoglio di negoziazione, e
- consentito alle autorità di vigilanza di imporre "sanzioni" patrimoniali a carico degli istituti finanziari le cui politiche retributive generino rischi inaccettabili.

Obiettivi analoghi sono stati concordati anche dai leader del G20 in occasione della riunione di Londra del 2 aprile 2009. La dichiarazione sul rafforzamento del sistema finanziario⁴ annuncia l'accordo a intervenire, una volta assicurata la ripresa, per migliorare la qualità, la quantità e l'uniformità a livello internazionale dei requisiti patrimoniali del sistema bancario e

¹ Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf.

² Raccomandazione 11.

³ Cfr. http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090304_en.pdf.

⁴ Cfr.: http://www.g20.org/Documents/Fin_Deps_Fin_Reg_Annex_020409_-_1615_final.pdf.

per appoggiare e attuare i principi del Forum per la stabilità finanziaria sulla retribuzione e gli incentivi e per sostenere sistemi di incentivi sostenibili⁵.

Lo stesso giorno il Forum per la stabilità finanziaria ha pubblicato una relazione sul problema della prociclicità nel sistema finanziario e sui principi di sane pratiche in materia di incentivi retributivi nel settore finanziario⁶ miranti ad allineare gli incentivi per il personale alla redditività a lungo termine dell'impresa.

La relazione del Forum sulla stabilità finanziaria sul problema delle prociclicità formula raccomandazioni per ridurre la prociclicità che riguardano tre settori: il quadro patrimoniale delle banche, le disposizioni sulle perdite sui prestiti bancari e l'uso della leva finanziaria e la valutazione. Il comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria ha formulato raccomandazioni miranti a ridurre il rischio che il quadro regolamentare sui requisiti patrimoniali possa amplificare la trasmissione degli shock dal settore finanziario a quello dell'economia reale. Tra di esse figurano proposte per ridurre il ricorso alle stime cicliche del capitale basate sul VaR e per migliorare la copertura dei rischi per gli strumenti di ricartolarizzazione e dei rischi di inadempimento e di migrazione per i prodotti creditizi non cartolarizzati. A sostegno delle raccomandazioni del Forum per la stabilità finanziaria e del G20, il comitato di Basilea sta lavorando all'elaborazione di modifiche più dettagliate delle norme vigenti secondo la tabella di marcia fissata dal G20.

Con i suoi principi su pratiche sane in materia di incentivi retributivi il Forum per la stabilità finanziaria chiede una *governance* efficace in materia di incentivi retributivi, oltre a esigere un adeguamento di questi ultimi a tutti i tipi di rischi, in modo che siano simmetrici ai risultati dei rischi e siano sensibili all'orizzonte temporale dei rischi. Esso raccomanda inoltre che l'attuazione di questi principi da parte delle imprese venga potenziata tramite la vigilanza.

Il 30 aprile 2009 la Commissione ha compiuto il primo passo verso la soluzione dei problemi derivanti da strutture retributive non adeguate, con l'adozione di raccomandazioni sul regime retributivo degli amministratori delle società quotate⁷ e sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari⁸. La comunicazione di accompagnamento delle raccomandazioni indicava che le direttive sui requisiti patrimoniali sarebbero state modificate in modo da estendere la vigilanza prudenziale anche ai meccanismi retributivi delle banche e delle imprese di investimento.

Anche il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) ha elaborato principi sulle politiche retributive, pubblicati il 20 aprile 2009. L'ambito di applicazione dei principi copre le politiche retributive applicabili all'insieme di un'organizzazione e si concentra su taluni aspetti chiave, tra cui l'allineamento degli obiettivi dell'impresa e del singolo, la *governance* in relazione alla sorveglianza e all'adozione di decisioni, le misurazioni dei risultati e le forme di retribuzione.

L'attuale proposta mira a dare attuazione all'impegno assunto nella comunicazione della Commissione del 4 marzo ed è in linea con gli obiettivi internazionali ad alto livello concordati dai leader del G20.

⁵ I leader europei hanno espresso il loro sostegno a dette misure in occasione del Consiglio europeo del 19-20 marzo 2009.

⁶ Cfr. http://www.fsforum.org/publications/r_0904a.pdf.

⁷ Raccomandazione della Commissione che integra le raccomandazioni 2004/913/E e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate (C(2009)3177/2).

⁸ Raccomandazione della Commissione sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (C(2009)3159/2).

Infine, conformemente agli impegni presi nella sua comunicazione del 4 marzo, nell'ottobre 2009 la Commissione proporrà ulteriori modifiche delle direttive sui requisiti patrimoniali per affrontare i rischi di liquidità e l'eccessivo uso della leva finanziaria, introdurre disposizioni in materia di accantonamento dinamico di capitale e rimuovere le opzioni e le facoltà nazionali, per avanzare verso una regolamentazione comune.

2. CONSULTAZIONE PUBBLICA

Una consultazione aperta sulla proposta di progetto di revisione delle disposizioni in materia di portafoglio di negoziazione e di cartolarizzazione si è svolta su internet dal 25 marzo al 29 aprile 2009. Sono pervenute diciotto risposte.

Dalle risposte è emerso in generale un sostegno agli obiettivi dei progetti di proposte della Commissione. Alcuni hanno espresso preoccupazione per il fatto che l'approccio in materia di ricartolarizzazione non era sufficientemente mirato. Tuttavia, tali preoccupazioni nascevano dalla supposizione che la Commissione intendesse introdurre quello che sarebbe stato un divieto generale imponendo che venissero dedotte dal capitale *tutte* le ricartolarizzazioni. Che questa non era l'intenzione della Commissione è stato chiarito tramite modifiche che rappresentano un approccio più differenziato.

Una consultazione pubblica distinta su una proposta di progetto di disposizioni in materia di politica retributiva si è svolta online tra il 29 aprile e il 6 maggio 2009 sul sito della DG MARKT. Sono pervenute ventitré risposte da istituti finanziari e rappresentanti del settore, Stati membri e autorità di regolamentazione.

La maggioranza dei partecipanti ha espresso sostegno al principio che la politica retributiva nel settore bancario dovrebbe essere in linea con una sana ed efficiente gestione del rischio, e che dovrebbe essere inclusa nell'ambito di applicazione del riesame delle autorità di vigilanza ai sensi delle direttive sui requisiti patrimoniali.

Alcuni hanno espresso preoccupazione per il fatto che dato che le politiche e le pratiche retributive sono concepite in funzione della struttura e del modello aziendale dei singoli istituti, i principi fissati nelle direttive sui requisiti patrimoniali non dovrebbero essere troppo prescrittivi. La Commissione ritiene che il testo consenta la necessaria flessibilità imponendo alle imprese di rispettare i principi in funzione delle loro dimensioni, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività. Inoltre, altri rispondenti hanno espresso preoccupazione che l'inclusione della retribuzione del personale non direttivo nell'ambito di applicazione del riesame delle autorità di vigilanza possa incidere negativamente sugli accordi collettivi che le banche e le imprese di investimento hanno concluso per il personale non direttivo.

3. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Nel complesso sono state valutate quattordici diverse opzioni. La successiva sintesi descrive l'opzione politica prescelta e l'impatto atteso.

Portafoglio di negoziazione

Per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per i portafogli di negoziazione delle banche, verranno introdotte le seguenti modifiche mirate, in linea con quanto previsto dal comitato di Basilea:

- aggiungere uno stock di riserva di capitale supplementare al VaR ordinario sulla base di un VaR in uno scenario di stress. Questa modifica dovrebbe quasi raddoppiare gli attuali requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione;

- estendere l'attuale copertura per il rischio di inadempimento nel portafoglio di negoziazione alle perdite dovute a cause diverse dall'inadempimento dell'emittente, ad esempio il declassamento del merito di credito, per tener conto del fatto che nella maggior parte dei casi le recenti perdite sui debiti negoziati non sono derivate dall'effettivo inadempimento degli emittenti. L'impatto di questa modifica dipenderà dalla composizione dei portafogli delle banche nel contesto post-crisi;
- basare la copertura per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione sui fattori di ponderazione del rischio semplici che si applicano attualmente al portafoglio bancario. Anche in questo caso, l'impatto della modifica dipenderà dalla composizione dei portafogli delle banche nel contesto post-crisi.

In generale, le banche tendono a conservare livelli di capitale che sono in linea con "obiettivi" decisi internamente e che possono portare a livelli di capitale superiori a quelli imposti dai requisiti patrimoniali minimi. Pertanto, non è facile stimare quanto capitale aggiuntivo le banche dovrebbero raccogliere per conformarsi alle modifiche proposte. Un aumento del capitale minimo richiesto potrebbe essere in parte assorbito dagli stock esistenti di riserve di capitale. Ad esempio, alla fine del primo semestre del 2008 il coefficiente complessivo di solvibilità dei grandi istituti finanziari dell'area dell'euro era in media dell'11,4%, il che implica uno stock medio di riserva di capitale (oltre i requisiti patrimoniali minimi) del 3,4% delle attività ponderate per il rischio.

Ricartolarizzazione

In linea con l'approccio sviluppato dal comitato di Basilea, le posizioni inerenti a ricartolarizzazione sarebbero soggette a requisiti patrimoniali più elevati rispetto alle posizioni inerenti a cartolarizzazione in modo da riflettere il maggior rischio di perdite inattese per deterioramento delle attività.

Per le ricartolarizzazioni particolarmente complesse, le proposte rafforzano sia gli obblighi di diligenza dovuta sia la procedura di vigilanza per farli rispettare. Per gli investimenti in ricartolarizzazioni di particolare complessità, le banche dovranno dimostrare alle rispettive autorità di vigilanza di aver rispettato i necessari standard di diligenza dovuta. Se non saranno in grado di farlo, verrà applicata una deduzione generale dal capitale. Nei casi in cui l'applicazione della diligenza dovuta richiesta venga giudicata inadeguata, agli istituti verrà vietato di investire in tali strumenti in futuro.

L'impatto di queste misure sulla futura offerta di credito, il cui finanziamento è in parte facilitato dall'emissione di ricartolarizzazioni quali le *collateralized debt obligations* (CDO), dovrebbe essere valutato alla luce del livello delle loro emissioni nel mercato post-crisi. Secondo i dati disponibili in Europa le emissioni complessive di CDO sono diminuite da 88,7 miliardi di euro nel 2007 a 47,9 miliardi di euro nel 2008. Questa contrazione sarebbe stata ancora più netta se la Banca centrale europea e la Banca d'Inghilterra non avessero accettato la cartolarizzazione come garanzia reale: nel 2008 il 95% di tutte le emissioni di cartolarizzazioni è stato trattenuto dalle banche per operazioni di pronti contro termine, mentre il mercato primario è rimasto sostanzialmente chiuso a causa del netto calo dell'interesse degli investitori per questi strumenti. Alla luce di tali tendenze, ogni impatto incrementale sull'emissione di CDO e sull'offerta di credito sembrerebbe limitato. Tuttavia, questa misura potrebbe limitare la ripresa del mercato secondario degli strumenti interessati.

Informativa sui rischi legati alla cartolarizzazione

Gli obblighi in materia di informativa, in linea con i principi concordati a livello internazionale, verrebbero rafforzati in diversi settori, quali le esposizioni a posizioni inerenti

a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione e la sponsorizzazione di veicoli fuori bilancio.

Queste modifiche miglioreranno la comprensione da parte degli investitori del profilo di rischio delle banche e, accrescendo la trasparenza, rafforzeranno la gestione del rischio delle banche. L'onere amministrativo incrementale per il settore bancario UE è stimato a 1,3 milioni di euro all'anno e dovrebbe essere sostenuto principalmente dagli istituti più grandi che hanno un approccio più avanzato alla gestione del rischio.

Riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza

La modifica proposta impone agli enti creditizi e alle imprese di investimento di dotarsi di politiche retributive in linea con un'efficace gestione del rischio. I principi pertinenti saranno sanciti nelle direttive sui requisiti patrimoniali ma saranno strettamente allineati con quelli fissati dalla raccomandazione della Commissione C(2009) 3159 del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari.

Rendendo obbligatori i principi pertinenti della raccomandazione si accrescerà il tasso di rispetto da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

La proposta consente alle imprese di conformarsi al nuovo obbligo e ai principi di alto livello secondo criteri di flessibilità appropriati alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività. Questo approccio dovrebbe minimizzare i costi di messa in conformità e di osservanza a carico delle imprese e pertanto sarebbe da preferire rispetto all'alternativa di imporre il rispetto rigoroso e uniforme da parte di tutte le imprese, a prescindere dalle loro dimensioni, dei principi fissati nella raccomandazione della Commissione C(2009) 3159 del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore di servizi finanziari.

INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Dato che le modifiche devono essere introdotte in una direttiva vigente, lo strumento più appropriato è una direttiva di modifica. La direttiva di modifica dovrebbe avere la stessa base giuridica della direttiva modificata. Pertanto, la proposta si basa sull'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, che costituisce la base giuridica dell'armonizzazione delle norme relative tra l'altro all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio.

Conformemente ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà sanciti dall'articolo 5 del trattato CE, gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio dalla Comunità. Le relative disposizioni non vanno al di là di ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

Solo la normativa comunitaria può assicurare che gli enti creditizi operanti in più di uno Stato membro siano soggetti agli stessi obblighi in materia di vigilanza prudenziale, in questo caso assicurando che il quadro già armonizzato dei requisiti patrimoniali per gli enti creditizi e per le imprese di investimento venga ulteriormente potenziato, tramite il rafforzamento dei requisiti patrimoniali per gli elementi del portafoglio di negoziazione, una diligenza dovuta adeguata, il rafforzamento dei requisiti patrimoniali per le ricartolarizzazioni complesse e l'introduzione

di norme esplicite e di misure di vigilanza e di sanzioni adeguate per quanto riguarda le strutture retributive.

5. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

5.1. Requisiti patrimoniali per la ricartolarizzazione

(Articolo 1, punti 1) e 9), e allegato I, punto 3))

Le ricartolarizzazioni sono cartolarizzazioni il cui sottostante è rappresentato da posizioni inerenti a cartolarizzazione, tradizionalmente allo scopo di riconfezionare esposizioni inerenti a cartolarizzazione a medio rischio in nuovi strumenti finanziari. In generale sono state considerate a basso rischio creditizio dalle agenzie di rating e i partecipanti al mercato. Tuttavia, data la loro complessità e sensibilità alle perdite correlate, tali ricartolarizzazioni comportano rischi maggiori delle semplici cartolarizzazioni. Pertanto, la presente proposta include una serie di requisiti patrimoniali più elevati di quelli previsti per le posizioni inerenti alle semplici cartolarizzazioni aventi lo stesso merito di credito.

Inoltre, la proposta prevede una procedura di vigilanza rafforzata per le ricartolarizzazioni particolarmente complesse. Il riesame a campione da parte delle autorità di vigilanza che si applica alle cartolarizzazioni e alle ricartolarizzazioni di complessità media non è sufficientemente rigoroso per alcune ricartolarizzazioni, il cui elevato livello di complessità solleva dubbi sulla capacità della banca di comprendere pienamente la natura e i rischi delle esposizioni sottostanti. Pertanto la proposta prevede che l'osservanza degli standard applicabili di diligenza dovuta a carico delle banche che investono in detti prodotti venga verificata per ogni singolo investimento realizzato. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria farà convergere le pratiche di vigilanza concordando i tipi di ricartolarizzazioni "altamente complessi", in modo che la capacità degli enti di esercitare correttamente la diligenza dovuta in relazione a detti strumenti possa essere verificata dalle autorità di vigilanza caso per caso. Nei casi eccezionali in cui una banca non sia in grado di dimostrare alla competente autorità di regolamentazione di aver esercitato la diligenza dovuta richiesta in relazione ad una ricartolarizzazione altamente complessa, alla ricartolarizzazione in oggetto verrà applicato un fattore di ponderazione del rischio di 1250%. Questo trattamento si applica alle nuove ricartolarizzazioni emesse dopo il 31 dicembre 2010, e si applicherà alle posizioni di ricartolarizzazione esistenti dopo il 31 dicembre 2014 solo in caso di aggiunta o sostituzione di esposizioni sottostanti dopo tale data. Di conseguenza, il fattore di ponderazione del rischio del 1250% non potrà applicarsi alle posizioni di ricartolarizzazione della banca risultanti dal passato (a meno che le esposizioni sottostanti dette posizioni non cambino dopo la fine del 2014).

5.2. Modifiche tecniche

(Articolo 1, punto 5) e allegato II, punto 4); articolo 1, punto 7); articolo 2, punti 2) e 3); allegato I, punto 2) e allegato II, punto 2))

Nel 2006 la Commissione e il CEBS hanno istituito il *Capital Requirements Directive Transposition Group* (CRDTG – gruppo per l'attuazione della direttiva sui requisiti patrimoniali) per facilitare l'attuazione e l'applicazione uniformi in tutta l'UE delle direttive sui requisiti patrimoniali. Secondo il CRDTG, alcune disposizioni tecniche della direttiva devono essere ulteriormente specificate. Per esempio, la presente direttiva chiarisce che i requisiti patrimoniali per il rischio di regolamento si applicano anche agli elementi esterni al portafoglio di negoziazione.

5.3. Obblighi di informativa

(Articolo 1, punto 11) e allegato I, punto 4))

La proposta rafforza i vigenti obblighi di informativa imposti dalla direttiva sui requisiti patrimoniali per le esposizioni inerenti a cartolarizzazione a carico degli enti. In particolare, gli obblighi di informativa copriranno in futuro i rischi legati non solo alle posizioni inerenti a cartolarizzazioni non inserite nel portafoglio di negoziazione, ma anche a quelle inserite nel portafoglio di negoziazione

5.4. Requisiti patrimoniali per i rischi di mercato per le cartolarizzazioni

(Articolo 1, punti 4), 6) e 8); articolo 2, punto 1); allegato II, punto 1))

Attualmente i requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni inserite nel portafoglio di negoziazione sono calcolati come se detti strumenti fossero normali posizioni debitorie. Ciò è in contrasto con quanto avviene per il portafoglio bancario, al quale si applica un insieme di requisiti patrimoniali più differenziati e sensibili ai rischi. La presente proposta prevede che i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione siano basati su quelli vigenti per titoli equivalenti inseriti nel portafoglio bancario.

5.5. Requisiti patrimoniali per i rischi di mercato basati sui modelli interni

(Allegato II, punto 3))

Attualmente gli enti possono calcolare i loro requisiti patrimoniali per i rischi di mercato nel portafoglio di negoziazione utilizzando i loro modelli interni per la stima delle perdite potenziali dovute a futuri movimenti negativi del mercato. Nel periodo 2007-2008 è apparso chiaro che i modelli interni sottostimavano sistematicamente la perdita potenziale in condizioni di stress. Ciò ha portato a requisiti patrimoniali inadeguati e ad una volatilità ciclica del capitale delle banche con il deteriorarsi delle condizioni del mercato. Di conseguenza, la presente direttiva rafforzerà i requisiti patrimoniali basati sui modelli interni sotto vari aspetti:

- verrà introdotto l'obbligo di stimare separatamente le perdite potenziali in un periodo protratto di circostanze avverse, accrescendo così la resilienza dei modelli in condizioni di stress e riducendo il loro potenziale di prociclicità;
- gli enti creditizi saranno tenuti a stimare non solo il rischio di perdite per inadempimento relativamente agli elementi del portafoglio di negoziazione, ma anche il potenziale di perdite per il deteriorarsi della qualità creditizia per ragioni diverse dall'inadempimento;
- per fugare i dubbi sulla capacità dei modelli interni di riflettere adeguatamente il profilo di rischio delle posizioni inerenti a cartolarizzazione, gli enti saranno tenuti a valutare un requisito patrimoniale standardizzato distinto per i rischi connessi alle posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione.

5.6 Politiche retributive

(Articolo 1, punti 2) e 3); allegato I, punto 1) e punto 4, iii))

Il vigente quadro europeo in materia di vigilanza non impone espressamente l'obbligo che le politiche retributive degli istituti finanziari siano soggette al riesame delle autorità di vigilanza. Di conseguenza, le autorità di vigilanza non si sono di norma occupate delle conseguenze che le politiche retributive possono avere in termini di rischi e di efficace gestione degli stessi.

Obiettivo della modifica proposta alle direttive sui requisiti patrimoniali è:

- imporre a carico degli enti creditizi e delle imprese di investimento l'obbligo di disporre di politiche e di pratiche retributive che riflettano e promuovano una gestione del rischio sana ed efficace, accompagnata da principi di elevato livello sulla corretta retribuzione;
- assoggettare le politiche retributive al riesame delle autorità di vigilanza ai sensi delle direttive sui requisiti patrimoniali, in modo tale che le autorità di vigilanza possano imporre alle imprese di adottare misure per risolvere eventuali problemi che vengano individuati;
- assicurare che le autorità di vigilanza possano anche imporre sanzioni finanziarie o non finanziarie (tra cui ammende) nei confronti delle imprese che non rispettano l'obbligo.

Il proposto obbligo si applicherebbe agli enti creditizi e, conformemente all'articolo 34 della direttiva 2006/49/CE, alle imprese di investimento autorizzate e disciplinate dalla direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

La portata dell'obbligo proposto è limitata alle retribuzioni del personale le cui attività professionali hanno un impatto concreto sul profilo di rischio della banca o dell'impresa di investimento. Sono pertanto interessate le politiche retributive per il personale che prende decisioni che possono incidere sul livello di rischio assunto dall'istituto.

I principi di alto livello su una corretta retribuzione proposti non mirano a prescrivere l'importo e la forma della retribuzione, e gli enti conservano la responsabilità dell'elaborazione e dell'applicazione della loro particolare politica retributiva. Le imprese sono libere di applicare i principi secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, la portata e la complessità delle loro attività. Gli enti creditizi e le imprese di investimento svolgono attività diverse e presentano livelli diversi di tolleranza al rischio: le strutture retributive e l'applicazione dei principi variano conformemente.

La sorveglianza prudenziale nel corso del riesame delle autorità di vigilanza si concentrerebbe sulla verifica della conformità delle politiche e delle pratiche retributive con una gestione dei rischi sana sulla base della natura dell'attività dell'impresa. Per allineare le valutazioni di vigilanza e per fornire assistenza alle imprese per conformarsi ai principi, la proposta impone al CEBS di assicurare che esistano orientamenti su sane politiche retributive.

Se riscontra l'esistenza di problemi, l'autorità di vigilanza può chiedere all'ente creditizio o all'impresa di investimento di adottare misure qualitative o quantitative per risolvere detti problemi. Le misure comprendono un obbligo ("qualitativo") a carico dell'impresa di rettificare la situazione cambiando la struttura retributiva in modo da ridurre il rischio inerente e, in casi appropriati, l'obbligo ("quantitativo") a carico dell'impresa di detenere fondi propri aggiuntivi a copertura del rischio.

Inoltre, le autorità competenti devono anche avere il potere ai sensi delle direttive sui requisiti patrimoniali di imporre sanzioni per la violazione degli obblighi delle direttive (ivi compreso l'obbligo proposto in relazione alle politiche retributive). Questo potere sanzionatorio è distinto dal potere di imporre alle imprese di adottare misure qualitative e quantitative. Le modifiche proposte all'articolo 54 della direttiva sui requisiti patrimoniali mirano ad assicurare che le autorità di vigilanza possano imporre sanzioni sia finanziarie che non finanziarie e che dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Questa modifica proposta alle direttive sui requisiti patrimoniali integra la raccomandazione della Commissione sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari. I principi più dettagliati illustrati nella raccomandazione della Commissione e gli orientamenti del CEBS saranno di ausilio nel conformarsi agli obblighi imposti dalle direttive sui requisiti

patrimoniali. Essi dovrebbero fornire ulteriori orientamenti su come rispettare gli obblighi, nonché offrire alle autorità di regolamentazione un quadro per la valutazione delle strutture retributive delle imprese.

5.7 Chiarimento generale sul riesame delle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 2

Il nuovo comma proposto dell'articolo 136, paragrafo 2 mira a chiarire che, nell'effettuare il loro riesame le autorità di vigilanza devono tener conto sia degli aspetti quantitativi che di quelli qualitativi della valutazione da parte degli enti creditizi del capitale interno conformemente all'articolo 123 e dei loro dispositivi, meccanismi, processi e strategie ai sensi dell'articolo 22. Questo chiarimento si applica all'intera procedura di riesame e non si limita al riesame dei nuovi obblighi relativi alle politiche e alle pratiche retributive. L'obiettivo è favorire l'ulteriore convergenza delle pratiche in materia di vigilanza in tutta l'UE.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁹,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato¹⁰,
considerando quanto segue:

- (1) Un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente nel settore bancario ha portato al fallimento di singoli istituti finanziari e causato problemi sistemici negli Stati membri e nel mondo. Le cause di tale assunzione di rischi sono molte e complesse, ma vi è accordo tra le autorità di vigilanza e gli organismi regolatori, tra cui il G20 e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, nel ritenere che l'inadeguatezza dei regimi retributivi di alcuni istituti finanziari vi abbia contribuito. Le politiche retributive che incentivano un'assunzione di rischi oltre il livello generale di rischio tollerato dall'istituto possono compromettere la gestione sana ed efficace dei rischi ed esacerbare comportamenti tendenti ad un'eccessiva assunzione di rischi.
- (2) La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio¹¹ impone agli enti creditizi di dotarsi di dispositivi, strategie, processi e meccanismi per la gestione dei rischi a cui sono esposti. A norma della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi¹², il predetto obbligo si applica alle imprese di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio¹³. La direttiva 2006/48/CE impone alle autorità competenti di riesaminare i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi e di determinare se i fondi propri

⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹¹ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

¹² GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

¹³ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

detenuti dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento interessati assicurano la gestione sana e la copertura dei rischi a cui l'ente o l'impresa sono o potrebbero essere esposti. La vigilanza viene effettuata su base consolidata in relazione ai gruppi bancari e include le società di partecipazione finanziaria e gli istituti finanziari collegati in qualsiasi paese.

- (3) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla gestione sana dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre integrare gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/48/CE con un obbligo espresso a carico degli enti creditizi e delle imprese di investimento di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha un impatto concreto sul loro profilo di rischio, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione efficace dei rischi.
- (4) Dato che un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente potrebbe minare la solidità finanziaria degli istituti finanziari e destabilizzare il sistema bancario, è importante che il nuovo obbligo in materia di politiche e di pratiche retributive sia attuato in maniera uniforme. È pertanto opportuno definire i principi base di una sana politica retributiva per assicurare che il regime retributivo non incoraggi l'assunzione eccessiva di rischi da parte di singoli e sia in linea con la propensione al rischio, con i valori e gli interessi a lungo termine dell'istituto. Al fine di assicurare che la definizione delle politiche retributive sia integrata nella gestione del rischio dell'istituto finanziario, occorre che l'organo di direzione (funzione di sorveglianza) di ogni ente creditizio e impresa di investimento fissi i principi generali da applicare e che le politiche siano soggette annualmente almeno ad un riesame interno indipendente.
- (5) Occorre che la politica retributiva miri ad allineare gli obiettivi personali dei membri del personale agli interessi a lungo termine dell'ente creditizio o dell'impresa di investimento interessati. Occorre che la valutazione delle componenti della remunerazione legate ai risultati sia basata sui risultati a lungo termine e tenga conto dei rischi associati ai risultati. È opportuno che la valutazione dei risultati venga effettuata in un quadro pluriennale, ad esempio di tre-cinque anni, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati venga ripartito su tutto il ciclo di attività dell'impresa.
- (6) La raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari¹⁴ prevede anche principi per sane politiche retributive per quanto riguarda le modalità secondo le quali le imprese possono rispettare il predetto obbligo, modalità che sono in linea e che integrano i principi stabiliti nella presente direttiva.
- (7) Occorre che le disposizioni in materia di retribuzione facciano salvi, laddove applicabile, i diritti delle parti sociali nelle trattative collettive.
- (8) Per assicurare il rispetto rapido ed effettivo delle norme, occorre che le autorità competenti abbiano il potere di imporre misure o sanzioni finanziarie o non finanziarie per la violazione degli obblighi di cui alla direttiva 2006/48/CE, tra cui l'obbligo di dotarsi di politiche retributive in linea con una gestione dei rischi sana ed efficace. Occorre che le misure e le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

¹⁴ C(2009) 3159.

- (9) Per assicurare un efficiente controllo di vigilanza dei rischi posti da strutture retributive inadeguate, occorre che le politiche e le pratiche retributive adottate dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento siano assoggettate al riesame delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Nel corso del riesame, le autorità di vigilanza devono valutare se le predette politiche e pratiche possano incoraggiare un'eccessiva assunzione di rischi da parte del personale in questione.
- (10) Per promuovere la convergenza tra le autorità di vigilanza nella valutazione delle politiche e delle pratiche retributive, è opportuno che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) assicuri l'esistenza di orientamenti su politiche retributive sane nel settore bancario. È opportuno che il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) assista nell'elaborazione dei predetti orientamenti nella misura in cui si applicano anche alle politiche retributive per le persone partecipanti alla fornitura dei servizi di investimento e all'esercizio delle attività di investimento da parte di enti creditizi e di imprese di investimento rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari¹⁵.
- (11) Dato che politiche retributive e regimi di incentivi mal concepiti possono aumentare a livelli inaccettabili i rischi a cui sono esposti gli enti creditizi e le imprese di investimento, è opportuno che le autorità competenti impongano ai soggetti pertinenti misure qualitative e quantitative miranti a risolvere i problemi individuati nell'ambito del riesame delle autorità di vigilanza (secondo pilastro) in relazione alle politiche retributive. Le misure qualitative di cui le autorità competenti dispongono includono l'obbligo a carico degli enti creditizi o delle imprese di investimento di ridurre i rischi inerenti alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro sistemi, tra cui le strutture retributive, quando sono incompatibili con una gestione dei rischi efficace. Tra le misure quantitative figura l'obbligo di detenere fondi propri aggiuntivi.
- (12) Per assicurare un'adeguata trasparenza, verso il mercato, dei loro regimi retributivi e dei rischi associati, occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento comunichino informazioni sulle loro politiche e pratiche retributive relative al personale la cui attività professionale ha un impatto concreto sul profilo di rischio dell'ente. Tuttavia, occorre che quest'obbligo lasci impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁶.
- (13) Il riesame dei rischi a cui l'ente creditizio potrebbe essere sottoposto deve sfociare in misure di vigilanza efficaci. È pertanto necessario assicurare un'ulteriore convergenza al fine di sostenere decisioni comuni delle autorità di vigilanza e di assicurare pari condizioni di concorrenza nell'ambito della Comunità.
- (14) Occorre prevedere un regime patrimoniale distinto per le cartolarizzazioni miranti a riassemble altre cartolarizzazioni e che sono soggette ad un rischio di credito più elevato delle normali cartolarizzazioni e fornire agli enti creditizi e alle imprese di investimento chiari disincentivi a investire in cartolarizzazioni che presentano una complessità e un rischio particolarmente elevati.

¹⁵ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

¹⁶ GU L 281 del 23.11.95, pag. 31.

- (15) Le banche che investono in ricartolarizzazioni sono tenute, conformemente alla direttiva 2006/48/CE, a esercitare la dovuta diligenza anche per quanto riguarda le cartolarizzazioni sottostanti e le esposizioni sottostanti queste ultime non inerenti a cartolarizzazione. A seconda della complessità dei livelli delle strutture di cartolarizzazione e in funzione della complessità e della diversità (o entrambe) delle esposizioni non inerenti a cartolarizzazione sottostanti le ricartolarizzazioni, l'esercizio della dovuta diligenza richiesta può essere impossibile o non economico (o entrambi). Ciò accade in particolare quando le esposizioni sottostanti sono, ad esempio, acquisizioni tramite la leva finanziaria o debiti derivanti da finanziamenti di progetti. In questi casi, è opportuno che gli istituti non investano in queste ricartolarizzazioni altamente complesse. Nel riesame della dovuta diligenza richiesta, occorre che le autorità competenti prestino particolare attenzione a tali cartolarizzazioni altamente complesse e ne ordinino la deduzione integrale dal capitale, a meno che in ogni singolo caso di esposizioni inerenti a ricartolarizzazione altamente complesse non venga dimostrato in maniera convincente che l'ente ha svolto la dovuta diligenza richiesta dalla direttiva 2006/48/CE, ivi compreso in relazione alle esposizioni sottostanti originarie.
- (16) Per promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza per quanto riguarda la vigilanza della dovuta diligenza per ricartolarizzazioni altamente complesse, occorre che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabori orientamenti, comprendenti una definizione o criteri per i tipi di ricartolarizzazioni da considerare "altamente complesse" a tale scopo. Occorre che la definizione o i criteri siano adattati agli sviluppi delle pratiche di mercato.
- (17) Occorre che le disposizioni sulla valutazione prudente di cui alla direttiva 2006/49/CE si applichino a tutti gli strumenti valutati al valore equo, siano essi inseriti nel portafoglio di negoziazione degli enti o esterni ad esso. Occorre chiarire che, qualora l'applicazione della valutazione prudente porti ad un valore contabile inferiore rispetto a quello rilevato in bilancio, il valore assoluto della differenza viene dedotto dai fondi propri.
- (18) È opportuno che gli istituti possano scegliere se applicare un requisito patrimoniale o dedurre dai fondi propri le posizioni inerenti a cartolarizzazione che ricevono un fattore di ponderazione del rischio pari a 1 250% ai sensi della presente direttiva, siano esse inserite nel portafoglio di negoziazione o esterne ad esso.
- (19) È opportuno che i requisiti patrimoniali per i rischi di regolamento si applichino anche agli elementi esterni al portafoglio di negoziazione.
- (20) Occorre impedire che gli enti cedenti o promotori possano eludere il divieto di sostegno implicito mediante i loro portafogli di negoziazione al fine di fornire detto sostegno.
- (21) Fatte salve le informazioni previste esplicitamente dalla presente direttiva, gli obblighi di informativa mirano a fornire ai partecipanti al mercato informazioni accurate ed esaustive sul profilo di rischio dei singoli istituti. Occorre pertanto che gli istituti siano tenuti a comunicare altre informazioni non menzionate esplicitamente nella presente direttiva se necessarie al predetto scopo.
- (22) Per assicurare un'attuazione uniforme in tutta la Comunità della direttiva 2006/48/CE, nel 2006 la Commissione e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria hanno istituito un gruppo di lavoro (*Capital Requirements Directive Transposition Group - CRDTG*), con il compito di esaminare le questioni relative all'attuazione della

direttiva e di trovare soluzioni adeguate. Secondo il CRDTG, alcune disposizioni tecniche delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE devono essere ulteriormente specificate. Occorre pertanto modificare dette disposizioni.

- (23) È opportuno che nei casi in cui una valutazione esterna del merito di credito per una posizione inerente a cartolarizzazione incorpori l'effetto della protezione del credito fornita dall'istituto investitore stesso, l'istituto non possa beneficiare del fattore di ponderazione del rischio ridotto risultante da detta protezione. Ciò non dovrebbe tuttavia portare ad una deduzione della cartolarizzazione dal capitale, se esistono altre modalità per determinare un fattore di ponderazione del rischio conforme al rischio effettivo della posizione, senza tener conto della predetta protezione del credito.
- (24) In materia di cartolarizzazione, occorre rafforzare notevolmente gli obblighi di informativa a carico degli istituti. Essi dovrebbero in particolare anche tener conto dei rischi insiti nelle posizioni inerenti a cartolarizzazione inserite nel portafoglio di negoziazione.
- (25) Occorre allineare la copertura per rischi specifici delle posizioni inerenti a cartolarizzazione ai requisiti patrimoniali che si applicano al portafoglio bancario, dato che questi ultimi consentono un trattamento più differenziato e sensibile al rischio delle posizioni inerenti a cartolarizzazione.
- (26) Considerate le carenze recentemente riscontrate, occorre rafforzare gli standard dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato. In particolare, occorre fare in modo che assicurino una copertura completa dei rischi di credito nel portafoglio di negoziazione. Inoltre, è opportuno che la copertura patrimoniale includa una componente adatta per le condizioni di stress, al fine di rafforzare i requisiti patrimoniali in caso di deterioramento delle condizioni di mercato e al fine di ridurre il potenziale di prociclicità. Tenuto conto delle recenti difficoltà legate al trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mediante approcci basati sui modelli interni, occorre limitare la possibilità degli istituti di modellizzare i rischi di cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione e imporre una copertura patrimoniale standardizzata automatica per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione.
- (27) Occorre pertanto modificare conformemente le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/48/CE è così modificata:

- (1) All'articolo 4, sono aggiunti i seguenti punti 40) *bis* e 40) *ter*:
 - "40) *bis* "ricartolarizzazione": una cartolarizzazione in cui una o più delle esposizioni sottostanti rientra nella definizione di posizione inerente a cartolarizzazione;
 - 40) *ter* "posizione inerente a ricartolarizzazione": esposizione su una ricartolarizzazione;"
- (2) L'articolo 22 è così modificato:
 - (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esigono che ciascun ente creditizio sia dotato di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una

chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposto e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili e politiche e pratiche retributive che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio."

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria assicura l'esistenza di orientamenti su sane politiche retributive in linea con i principi di cui all'allegato V, punto 22. Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari coopera strettamente con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria al fine di assicurare l'esistenza di orientamenti sulle politiche retributive per le categorie di personale partecipanti alla prestazione dei servizi di investimento e alle attività di investimento di cui alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari."

(3) All'articolo 54 è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati membri assicurano che, ai fini del primo comma, le rispettive autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni e misure finanziarie e non finanziarie. Le sanzioni e le misure devono essere effettive, proporzionate e dissuasive."

(4) L'articolo 57 è così modificato:

(a) al primo comma, la lettera r) è sostituita dalla seguente:

"r) l'importo dell'esposizione associato a posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250% ai sensi dell'allegato IX, parte 4, e l'importo dell'esposizione associato a posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione alle quali verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari a 1250% se detenute al di fuori del portafoglio di negoziazione dallo stesso ente creditizio."

(b) è aggiunto il seguente comma:

"Ai fini della lettera r), gli importi delle esposizioni sono calcolati secondo le modalità specificate all'allegato IX, parte 4."

(5) All'articolo 64 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Gli enti creditizi applicano i requisiti di cui all'allegato VII, parte B, della direttiva 2006/49/CE a tutte le loro attività misurate al valore equo nel calcolo dell'importo dei fondi propri e non includono nell'importo dei fondi propri gli importi necessari come rettifiche ai sensi degli stessi requisiti."

(6) All'articolo 66, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il totale degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da l) a r) è dedotto per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a c) meno quelli di cui alle lettere da i) a k) dello stesso articolo e per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dello stesso articolo, una volta applicate le limitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nella misura in cui la metà del totale degli elementi di cui alle lettere da l) a r) eccede il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dell'articolo 57, l'eccedenza è dedotta dal totale degli

elementi di cui allo stesso articolo, lettere da a) a c), meno quelli di cui alle lettere da i) a k).

Gli elementi di cui all'articolo 57, lettera r), non sono dedotti se sono stati inclusi nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio ai fini dell'articolo 75 conformemente all'allegato IX, parte 4, o nel calcolo dei requisiti patrimoniali conformemente all'allegato I della direttiva 2006/49/CE."

(7) All'articolo 75, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) relativamente a tutte le loro attività, per il rischio di cambio, per il rischio di regolamento e per il rischio di variazione del prezzo delle merci, i requisiti patrimoniali definiti conformemente all'articolo 18 della direttiva 2006/49/CE;"

(8) All'articolo 101, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I seguenti soggetti non forniscono ad un'operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto stabilito dalle loro obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori:

a) l'ente creditizio cedente che, in relazione ad una cartolarizzazione, abbia agito secondo una delle seguenti modalità:

i) si è avvalso dell'articolo 95 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio;

ii) ha venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione ad una società veicolo di cartolarizzazione per cui non detiene più capitale per il rischio specifico legato a detti strumenti;

b) l'ente creditizio promotore."

(9) Il seguente articolo 122 *ter* è inserito dopo l'articolo 122 *bis*:

"Articolo 122 ter

1. Nonostante i fattori di ponderazione del rischio per posizioni generali inerenti a ricartolarizzazione di cui all'allegato IX, parte 4, le autorità competenti impongono agli enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 1250% alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni altamente complesse, a meno che l'ente creditizio non dimostri alle autorità competenti per ognuna delle posizioni inerenti a ricartolarizzazione interessate di aver rispettato i requisiti di cui all'articolo 122 *bis*, paragrafi 4 e 5.

2. Il paragrafo 1 si applica alle posizioni inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse dopo il 31 dicembre 2010. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni già esistenti il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2014 nei casi di sostituzione o di aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a decorrere da detta data."

All'articolo 136, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Ai fini della determinazione del livello appropriato di fondi propri nel processo di riesame da parte delle autorità di vigilanza effettuato conformemente all'articolo 124, le autorità competenti valutano se sia eventualmente necessario imporre uno specifico requisito in materia di fondi propri superiore al livello minimo necessario per coprire i rischi ai quali un ente creditizio possa essere esposto, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) gli aspetti quantitativi e qualitativi della valutazione del capitale interno degli enti creditizi di cui all'articolo 123;
 - b) i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui all'articolo 22;
 - c) il risultato del riesame delle autorità di vigilanza effettuato conformemente all'articolo 124."
- (10) All'articolo 145, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Gli enti creditizi adottano una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti dai paragrafi 1 e 2 e si dotano di politiche che permettano loro di valutare l'adeguatezza della loro informativa, anche per quanto riguarda la sua verifica e la sua frequenza. Gli enti creditizi si dotano inoltre di politiche per valutare se la loro informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il loro profilo di rischio.
- Qualora l'informativa non trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il profilo di rischio, gli enti creditizi comunicano al pubblico le informazioni necessarie in aggiunta a quelle previste al paragrafo 1. Tuttavia, essi sono tenuti a pubblicare solo informazioni che siano rilevanti e che non siano esclusive dell'ente creditizio o riservate secondo i criteri tecnici di cui all'allegato XII, parte 1."
- (11) Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 2006/49/CE è così modificata:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, viene aggiunta la seguente lettera t):
"t) "posizione inerente a cartolarizzazione" e "posizione inerente a ricartolarizzazione": posizione inerente a cartolarizzazione e posizione inerente a ricartolarizzazione secondo la definizione di cui alla direttiva 2006/48/CE."
- 2) All'articolo 17, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Quando un ente calcola gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio ai fini dell'allegato II della presente direttiva conformemente agli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/48/CE, ai fini del calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 36, della direttiva 2006/48/CE si applicano le disposizioni seguenti:"
- 3) All'articolo 18, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) copertura patrimoniale, calcolata secondo i metodi e le opzioni di cui agli articoli da 28 a 32 e agli allegati I, II e VI e, se del caso, all'allegato V, per il loro portafoglio di negoziazione e all'allegato II, punti da 1 a 4 per le attività esterne al portafoglio di negoziazione."
- 4) Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre

2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

Gli allegati V, VI, IX e XII della direttiva 2006/48/CE sono modificati come indicato di seguito.

1) All'allegato V è aggiunta la seguente sezione 11:

"11. POLITICHE RETRIBUTIVE

22. Nell'elaborare e applicare le politiche retributive per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto diretto sul loro profilo di rischio, gli enti creditizi si attengono ai seguenti principi, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:

- a) la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi superiore al livello di rischio tollerato dell'ente creditizio;
- b) la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell'ente creditizio;
- c) l'organo di direzione (funzione di sorveglianza) dell'ente creditizio fissa i principi generali della politica retributiva ed è responsabile della sua attuazione;
- d) l'attuazione della politica retributiva è soggetta, almeno annualmente, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificarne il rispetto delle politiche e delle procedure retributive definite dall'organo di direzione (funzione di sorveglianza);
- e) quando la retribuzione è legata ai risultati, l'importo totale della retribuzione è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo e dell'unità aziendale interessata e dei risultati generali dell'ente creditizio;
- f) le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente equilibrate; la componente fissa rappresenta una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva per consentire l'attuazione di una politica in materia di bonus pienamente flessibile, tra cui la possibilità di non pagare bonus;
- g) i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e sono concepiti in modo da non retribuire l'insufficienza;
- h) la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo dei bonus individuali o collettivi, prevede una rettifica per i rischi presenti e futuri e tiene conto del costo del capitale e della liquidità richiesti;
- i) il pagamento della parte più cospicua di un bonus consistente viene rinviato ad un periodo più appropriato ed è legato all'andamento futuro dell'impresa."

2) L'allegato VI, parte 1, è modificato come segue:

- (a) il punto 8 è sostituito dal seguente:

"8. Fermi restando i punti 9, 10 e 11, alle esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari a quello delle esposizioni verso enti, fatto salvo il punto 11 *bis*. Questo trattamento è indipendente dall'esercizio della discrezionalità di cui all'articolo 80, paragrafo 3. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato ai punti 31, 32 e 37."

(b) è inserito il seguente punto 11 *bis*:

"11 *bis*. Fermi restando i punti 9, 10 e 11, alle esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali dello Stato membro denominate e finanziate nella valuta nazionale dell'amministrazione regionale o dell'autorità locale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 20%."

3) L'allegato IX è modificato come segue:

(a) nella parte 3, al punto 1 è aggiunta la seguente lettera c):

"c) la valutazione del merito di credito non deve essere basata in tutto o in parte su un sostegno non finanziato fornito dallo stesso ente creditizio."

(b) la parte 4 è modificata come segue:

i) al punto 5, è aggiunta la seguente frase:

"Quando, a causa dell'obbligo di cui alla parte 3, punto 1, lettera c), per una posizione inerente a cambiali finanziarie garantite da attività non può essere utilizzata alcuna valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, per il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della cambiale finanziaria l'ente creditizio può utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato ad una linea di liquidità se la cambiale finanziaria di un programma ABCP e la linea di liquidità si sovrappongono."

ii) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando il punto 8, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione o a ricartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore dell'esposizione il fattore di ponderazione del rischio assegnato alla classe di merito di credito alla quale la valutazione è stata associata dalle autorità competenti conformemente all'articolo 98, come indicato nella tabella 1."

iii) la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

Tabella 1

Classe di merito di credito	1	2	3	4 (solo per le valutazioni del merito di credito diverse dalle valutazioni del merito di credito a breve termine)	Tutte le altre classi di merito di credito
-----------------------------	---	---	---	---	--

Posizioni inerenti a cartolarizzazioni	20%	50%	100%	350%	1250%
Posizioni inerenti a ricartolarizzazioni	40%	100%	225%	650%	1250%

iv) la tabella 2 è soppressa;

v) il punto 46 è sostituito dal seguente:

"46. Nell'ambito del metodo basato sui rating, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione o a ricartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore dell'esposizione il fattore di ponderazione del rischio associato con la classe di merito di credito alla quale la valutazione del merito di credito è stata associata dalle autorità competenti conformemente all'articolo 98, come indicato nella tabella 4, moltiplicato per 1,06."

vi) la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

Tabella 4

Classe di merito di credito		Posizioni inerenti a cartolarizzazione			Posizioni inerenti a ricartolarizzazione	
Valutazioni del merito di credito diverse dalle valutazioni a breve termine	Valutazioni del merito di credito a breve termine	A	B	C	D	E
1	1	7%	12%	20%	20%	30%
2		8%	15%	25%	25%	40%
3		10%	18%	35%	35%	50%
4	2	12%	20%		40%	65%
5		20%	35%		60%	100%
6		35%	50%		100%	150%
7	3	60%	75%		150%	225%
8		100%			200%	350%
9		250%			300%	500%
10		425%			500%	650%
11		650%			750%	850%
Tutte le altre e prive di merito di credito		1250%				

vii) il punto 47 è sostituito dal seguente:

"47. I fattori di ponderazione del rischio della colonna C della tabella 4 si applicano quando la posizione inerente a cartolarizzazione non è una posizione inerente a ricartolarizzazione e quando il numero effettivo delle esposizioni cartolarizzate è inferiore a sei. Alle restanti posizioni inerenti a cartolarizzazione che non sono posizioni inerenti a ricartolarizzazione si applicano i fattori di ponderazione del rischio della colonna B, a meno che la posizione non riguardi il segmento con rango più elevato della cartolarizzazione, nel qual caso si applicano i fattori di ponderazione della

colonna A. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazione si applicano i fattori di ponderazione della colonna E, a meno che la posizione inerente a ricartolarizzazione non riguardi il segmento con rango più elevato della ricartolarizzazione e nessuna delle esposizioni sottostanti sia inerente a ricartolarizzazione, nel qual caso si applica la colonna D. Per determinare se un segmento abbia il rango più elevato, non è obbligatorio prendere in considerazione gli importi dovuti a titolo di contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo."

viii) il punto 48 è soppresso;

ix) il punto 49 è sostituito dal seguente:

"49. Nel calcolare il numero effettivo delle esposizioni cartolarizzate le esposizioni multiple verso lo stesso debitore vengono trattate come un'unica esposizione. Il numero effettivo delle esposizioni è calcolato come segue:

$$N = \frac{(\sum_i EAD_i)^2}{\sum_i EAD_i^2}$$

dove EAD_i rappresenta la somma dei valori di tutte le esposizioni verso l' i^{esimo} debitore. Se la quota di portafoglio associata alla massima esposizione (C1) è disponibile, l'ente creditizio può calcolare N come $1/C1$."

x) il punto 50 è soppresso;

xi) il punto 52 è sostituito dal seguente:

"52. Fermi restando i punti 58 e 59, nel quadro del metodo della formula di vigilanza, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione inerente a cartolarizzazione è il fattore di ponderazione del rischio applicabile conformemente al punto 53. Tuttavia, il fattore di ponderazione del rischio non è inferiore al 20% per le posizioni di ricartolarizzazione e al 7% per tutte le altre posizioni inerenti a cartolarizzazione."

xii) al punto 53, il sesto comma è sostituito dal seguente:

"N è il numero effettivo di esposizioni calcolato conformemente al punto 49. Per le ricartolarizzazioni, l'ente creditizio considera il numero di esposizioni inerenti a cartolarizzazione dell'aggregato e non il numero delle esposizioni sottostanti negli aggregati originari dai quali discendono tali esposizioni."

4) L'allegato XII, parte 2 è modificato come segue:

a) i punti 9 e 10 sono sostituiti dal testo seguente:

"9. Gli enti creditizi che calcolano i loro requisiti patrimoniali conformemente all'articolo 75, lettere b) e c) indicano tali requisiti separatamente per ciascun rischio menzionato in tali disposizioni. Inoltre, i requisiti patrimoniali per uno specifico rischio di tasso di interesse relativo a posizioni inerenti a cartolarizzazione vengono comunicati separatamente.

10. Ciascun ente creditizio che calcola i propri requisiti patrimoniali conformemente all'allegato V della direttiva 2006/49/CE pubblica le seguenti informazioni:

a) per ciascun subportafoglio coperto:

- i) le caratteristiche dei modelli usati;
 - ii) per la copertura patrimoniale per il rischio incrementale, le metodologie utilizzate e i rischi misurati tramite un modello interno, inclusa la descrizione dell'approccio utilizzato dall'ente creditizio per determinare gli orizzonti di liquidità, le metodologie utilizzate per realizzare la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in linea con gli standard di robustezza richiesti e gli approcci utilizzati per la convalida del modello;
 - iii) la descrizione delle prove di stress applicate al subportafoglio;
 - iv) la descrizione degli approcci usati per effettuare test retrospettivi e per convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione;
- b) il grado di accettazione da parte dell'autorità competente;
 - c) una descrizione della misura e delle metodologie per l'osservanza degli obblighi di cui all'allegato VII, parte B, della direttiva 2006/49/CE;
 - d) il valore massimo, minimo e medio dei seguenti elementi:
 - i) i dati giornalieri del VaR nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;
 - ii) i dati del VaR in condizione di stress nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;
 - iii) la copertura patrimoniale per il rischio incrementale nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;
 - e) l'importo del capitale per rischio incrementale, assieme all'orizzonte medio di liquidità ponderato per ogni subportafoglio coperto;
 - f) il raffronto dei dati giornalieri del VaR a fine giornata con le variazioni di un giorno del valore del portafoglio entro la fine del successivo giorno lavorativo e l'analisi di ogni importante scostamento nel corso del periodo di segnalazione."
- b) il punto 14 è sostituito dal seguente:

"14. Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 94 a 101 o i requisiti patrimoniali conformemente all'allegato I, punto 16 *bis*, della direttiva 2006/49/CE pubblicano le informazioni seguenti, se del caso separatamente per gli elementi inseriti nel loro portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione:

- a) la descrizione degli obiettivi dell'ente creditizio relativamente all'attività di cartolarizzazione;
- b) la natura di altri rischi, tra cui il rischio di liquidità, inerenti alle attività cartolarizzate;
- c) il tipo di rischi in termini di rango delle posizioni inerenti a cartolarizzazione sottostanti e in termini di attività sottostanti queste ultime posizioni assunte e mantenute con l'attività di ricartolarizzazione;
- d) i diversi ruoli svolti dall'ente creditizio nel processo di cartolarizzazione;

- e) per ciascuno di essi, l'indicazione della misura del coinvolgimento dell'ente creditizio;
- f) la descrizione delle procedure messe in atto per monitorare le variazioni del rischio di credito e di mercato delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, ivi compreso il modo in cui l'andamento delle attività sottostanti incide sulle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, e la descrizione del modo in cui dette procedure differiscono per le esposizioni inerenti a ricartolarizzazione;
- g) la descrizione della politica dell'ente creditizio in materia di uso della copertura e della protezione non finanziata per attenuare i rischi delle esposizioni inerenti a cartolarizzazioni e a ricartolarizzazioni mantenute, ivi compresa l'individuazione delle controparti di copertura rilevanti per tipo pertinente di esposizione al rischio;
- h) gli approcci seguiti dall'ente creditizio per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle sue attività di cartolarizzazione, ivi compresi i tipi di esposizioni inerenti a cartolarizzazione a cui si applica ogni approccio;
- i) i tipi di società veicolo di cartolarizzazione che l'ente creditizio, in qualità di promotore, utilizza per cartolarizzare le esposizioni di terzi, ivi compreso se e in che forma e in che misura l'ente creditizio detiene esposizioni nei confronti di dette società veicolo di cartolarizzazione, sia in bilancio che fuori bilancio;
- j) la sintesi delle politiche contabili dell'ente creditizio per le attività di cartolarizzazione, specificando:
 - i) se le operazioni siano trattate come vendite o come finanziamenti;
 - ii) la contabilizzazione dei profitti sulle vendite;
 - iii) i metodi, le ipotesi e i dati fondamentali per la valutazione delle posizioni inerenti a cartolarizzazione;
 - iv) il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se ciò non è già contemplato da altre norme contabili;
 - v) come sono valutate le attività in attesa di cartolarizzazione e se sono inserite nel portafoglio di negoziazione dell'ente creditizio o esterne ad esso;
 - vi) i metodi di contabilizzazione in bilancio delle passività nel caso di accordi che potrebbero imporre all'ente creditizio di fornire supporto finanziario per attività cartolarizzate;
- k) le denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata;
- l) dove applicabile, la descrizione dell'approccio della valutazione interna di cui all'allegato IX, parte 4, ivi compresi la struttura della procedura di valutazione interna e la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni, l'uso della valutazione interna a fini diversi dal calcolo dei requisiti patrimoniali sulla base dell'approccio della valutazione interna, i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, ivi

compresa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura della valutazione interna, i tipi di esposizioni alle quali viene applicata la procedura di valutazione interna e i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito, per tipo di esposizioni;

- m) la spiegazione dei cambiamenti significativi di una qualsiasi delle informazioni quantitative di cui alle lettere da i) a l) intercorsi dall'ultimo periodo di riferimento;
- n) per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione, le seguenti informazioni divise per tipo di esposizione:
 - i) l'ammontare totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall'ente creditizio, separatamente per le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e per le cartolarizzazioni per le quali l'ente creditizio interviene unicamente come promotore;
 - ii) l'ammontare aggregato delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione mantenute o acquistate inserite in bilancio e delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione fuori bilancio;
 - iii) l'ammontare aggregato delle attività in attesa di cartolarizzazione;
 - iv) per le linee di credito cartolarizzate soggette al regime del rimborso anticipato, l'ammontare aggregato delle esposizioni utilizzate attribuite rispettivamente alla quota del venditore e dell'investitore, l'ammontare aggregato dei requisiti patrimoniali a carico dell'ente creditizio per le sue quote (del venditore) mantenute dei saldi utilizzati e delle linee non utilizzate, e l'ammontare aggregato dei requisiti patrimoniali a carico dell'ente creditizio per le quote dell'investitore dei saldi utilizzati e delle linee non utilizzate;
 - v) l'importo delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione dedotte dai fondi propri o con un fattore di ponderazione del rischio di 1 250%;
 - vi) una sintesi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate nell'esercizio in corso, compreso l'importo delle esposizioni cartolarizzate nonché i profitti o le perdite contabilizzati sulle vendite;
- o) per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione e per quelli esterni al portafoglio di negoziazione, separatamente le seguenti informazioni:
 - i) l'ammontare aggregato delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione mantenute o acquistate e i relativi requisiti patrimoniali, suddivisi tra esposizioni inerenti a cartolarizzazioni ed esposizioni inerenti a ricartolarizzazioni e ulteriormente suddivisi in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti patrimoniali per ognuno degli approcci ai requisiti patrimoniali utilizzati;
 - ii) l'ammontare aggregato delle esposizioni inerenti a ricartolarizzazione mantenute o acquistate suddiviso in funzione dell'esposizione prima e dopo la copertura/l'assicurazione e

dell'esposizione nei confronti dei garanti finanziari, suddiviso a sua volta per categorie di affidabilità creditizia dei garanti o per nome dei garanti;

- p) per gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione e per le esposizioni cartolarizzate dall'ente creditizio, l'importo delle attività deteriorate/scadute cartolarizzate e le perdite contabilizzate dall'ente creditizio nel periodo in corso, entrambi suddivisi per tipo di esposizione;
- q) per gli elementi inseriti nel portafoglio di negoziazione, il totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall'ente creditizio e soggette a requisito patrimoniale per il rischio di mercato, suddiviso tra esposizioni tradizionali/sintetiche e per tipo di esposizione."

c) è aggiunto il seguente punto 15:

"15. In merito alla politica e alle pratiche retributive dell'ente creditizio relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente creditizio, vengono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) informazioni relative al processo decisionale seguito per definire la politica retributiva, compresi, se del caso, informazioni sulla composizione e sul mandato del comitato retribuzioni, il nome del consulente esterno dei cui servizi ci si è avvalsi per definire la politica retributiva e il ruolo delle parti interessate;
- b) informazioni sul collegamento tra retribuzione e risultati conseguiti;
- c) informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione dei risultati e l'adeguamento ai rischi;
- d) informazioni sui criteri di valutazione dei risultati in virtù dei quali vengono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della retribuzione;
- e) i principali parametri e le motivazioni per la concessione di eventuali regimi di bonus e di ogni altra prestazione non monetaria."

ALLEGATO II

Gli allegati I, II, V e VII della direttiva 2006/49/CE sono modificati come indicato di seguito.

1) L'allegato I è così modificato:

a) il punto 14 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"14. L'ente imputa le sue posizioni nette in strumenti diversi dalle posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, calcolate conformemente al punto 1, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione dell'emittente/obbligato, della valutazione esterna o interna del merito di credito e delle durate residue e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate in tale tabella. Esso addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione del presente punto e del punto 16 *bis* (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare la sua copertura patrimoniale per il rischio specifico."

ii) Il quarto comma è soppresso.

b) è inserito il seguente punto 16 *bis*:

"16 *bis*. L'ente calcola il requisito patrimoniale per le sue posizioni nette in strumenti rappresentanti posizioni inerenti a cartolarizzazione inseriti nel portafoglio di negoziazione nel modo seguente:

- a) per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette al metodo standardizzato per il rischio di credito all'esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l'8% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato conformemente all'allegato IX, parte 4, della direttiva 2006/48/CE;
- b) per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette al metodo basato sui rating interni all'esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l'8% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo basato sui rating interni conformemente all'allegato IX, parte 4, della direttiva 2006/48/CE. Il metodo della formula di vigilanza può essere utilizzato unicamente previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza da enti che non siano enti cedenti che possono applicarlo per le stesse posizioni inerenti a cartolarizzazione all'esterno del loro portafoglio di negoziazione. Se del caso, le stime della PD e della LGD per il metodo della formula di vigilanza sono determinate conformemente agli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/48/CE o in alternativa, e previa autorizzazione distinta dell'autorità di vigilanza, basate sul metodo di cui all'allegato V, punto 5 *bis*;
- c) nonostante le lettere a) e b), per le posizioni inerenti a ricartolarizzazione alle quali si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio del 1250% conformemente all'articolo 122 *ter*, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE se fossero all'esterno del portafoglio di negoziazione degli stessi enti, l'8%

dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente al predetto articolo."

c) il punto 34 è sostituito dal seguente:

"34. L'ente addiziona in conformità con il punto 1 tutte le posizioni nette lunghe e tutte le posizioni nette corte. L'ente moltiplica la sua posizione lorda generale per il coefficiente dell'8% al fine di calcolare la copertura patrimoniale per rischi specifici."

d) il punto 35 è soppresso;

2) Nell'allegato II, al punto 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, nel caso di un *credit default swap*, un ente la cui esposizione dovuta allo *swap* rappresenta una posizione lunga nel sottostante può considerare pari allo 0% l'esposizione creditizia potenziale futura, a meno che il *credit default swap* sia soggetto a liquidazione per inadempimento in caso di insolvenza del soggetto la cui esposizione dovuta allo *swap* rappresenta una posizione corta nel sottostante, anche qualora il sottostante non si trovi in stato di inadempimento, nel qual caso l'importo dell'esposizione creditizia potenziale futura dell'ente è limitato all'importo dei premi non ancora pagati dal soggetto all'ente".

3) L'allegato V è così modificato:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ferme restando le condizioni stabilite nel presente allegato, le autorità competenti consentono agli enti di calcolare i loro requisiti patrimoniali in relazione al rischio di posizione, al rischio di cambio e/o al rischio di posizione in merci utilizzando i propri modelli interni in sostituzione o in combinazione con i metodi descritti negli allegati I, III e IV. L'impiego di un modello ai fini della vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale è in ogni caso subordinato all'esplicito riconoscimento delle autorità competenti."

b) al punto 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità competenti esaminano la capacità dell'ente di effettuare test retrospettivi sulle variazioni, reali e ipotetiche, del portafoglio. I test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo. Le autorità competenti impongono agli enti di prendere le misure appropriate per migliorare il loro programma di test retrospettivi, qualora sia ritenuto carente. Come minimo, le autorità competenti impongono agli enti di effettuare test retrospettivi sulla base dei risultati teorici (ossia sulla base delle variazioni del valore del portafoglio che si avrebbero se le posizioni in essere alla fine di una giornata lavorativa rimanessero invariate il giorno successivo)."

c) il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. Allo scopo di calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico associato alle posizioni in strumenti di debito e strumenti di capitale, le autorità competenti riconoscono l'impiego del modello interno di un ente qualora il modello interno, oltre a soddisfare le condizioni previste nel presente allegato, soddisfi le seguenti condizioni:

- a) spieghi la variazione storica dei prezzi nel portafoglio;
- b) rifletta la concentrazione in termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio;
- c) sia resistente ad un ambiente sfavorevole;
- d) sia convalidato mediante test retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico venga riflesso in modo adeguato. Se le competenti autorità consentono lo svolgimento di detti test retrospettivi in base a subportafogli significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente;
- e) rifletta il rischio di base associato al nome. Ciò significa che gli enti dimostrano che il modello interno è sensibile a significative differenze idiosincratice fra posizioni simili ma non identiche;
- f) rifletta il rischio d'evento.

Il modello interno dell'ente valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza di prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e possono essere utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.

L'ente può decidere di escludere dal calcolo del suo requisito patrimoniale per il rischio specifico tramite modello interno le posizioni per le quali soddisfa un requisito patrimoniale per le posizioni di rischio conforme all'allegato I, punto 16 *bis*.

Gli enti sono tenuti ad avvalersi dei progressi realizzati con l'evolversi delle tecniche e delle migliori prassi di mercato."

- d) sono inseriti i seguenti punti da 5 *bis* a 5 *duodecies*:

"5 *bis* Gli enti soggetti al punto 5 per strumenti di debito negoziati si dotano di un metodo per riflettere nel calcolo dei loro requisiti patrimoniali i rischi di inadempimento e di migrazione delle loro posizioni inserite nel portafoglio di negoziazione che sono incrementali rispetto ai rischi riflessi dalla misura del valore a rischio, secondo quanto specificato al punto 5. L'ente dimostra che il suo metodo soddisfa standard di robustezza comparabili a quelli del metodo di cui agli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/48/CE, nell'ipotesi di un livello di rischio costante, e adeguati se del caso per riflettere l'impatto di liquidità, concentrazioni, copertura (*hedging*) e opzionalità.

Ambito di applicazione

5 *ter* Il metodo per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione si applica a tutte le posizioni soggette ad una copertura patrimoniale per il rischio specifico di tasso di interesse ma non si applica a quelle soggette al trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 16 *bis*. Previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, l'ente può scegliere di includere sistematicamente tutte le posizioni in strumenti di capitale quotate e le posizioni in derivati basate su strumenti di capitale

quotati per le quali tale inclusione è in linea con le modalità di misurazione e di gestione interna del rischio della banca. Il metodo deve riflettere l'impatto delle correlazioni tra eventi di inadempimento e di migrazione. Esso non deve riflettere l'impatto della diversificazione tra eventi di inadempimento e di migrazione da una parte e altri fattori di rischio del mercato dall'altra.

Parametri

5 quater Il metodo per riflettere i rischi incrementali deve misurare le perdite dovute a inadempimento e a migrazione dei rating interni o esterni ad un intervallo di confidenza del 99,9% su un orizzonte patrimoniale di un anno.

Le ipotesi di correlazione sono sostenute da analisi di dati oggettivi in un quadro concettualmente solido. Il metodo per riflettere i rischi incrementali riflette in maniera appropriata le concentrazioni di emittenti. Esso riflette anche le concentrazioni che possono formarsi in seno alle classi di prodotti o tra di esse in condizioni di stress.

Il metodo è basato sull'ipotesi di un livello costante di rischio su un orizzonte patrimoniale di un anno, il che implica che determinate posizioni individuali o insiemi di posizioni nel portafoglio di negoziazione che hanno registrato inadempimento o migrazione nel corso del loro orizzonte di liquidità si riequilibrano alla fine dell'orizzonte di liquidità per tornare al livello iniziale di rischio. In alternativa, un ente può scegliere di utilizzare sempre l'ipotesi della posizione costante su un anno.

5 quinquies Gli orizzonti di liquidità sono fissati in funzione del tempo richiesto per vendere la posizione o per coprire tutti i rischi di prezzo rilevanti in un mercato in condizioni di stress, tenendo in particolar conto dell'entità della posizione. Gli orizzonti di liquidità riflettono le pratiche effettive e l'esperienza maturata in periodi di stress sia sistematici che idiosincratici. L'orizzonte temporale viene misurato sulla base di ipotesi prudenti ed è sufficientemente lungo da impedire che in se stesso l'atto di vendere o di coprire incida in misura significativa sul prezzo a cui la vendita o la copertura avverrebbe.

La determinazione dell'orizzonte di liquidità appropriato per una posizione o per un insieme di posizioni è soggetta ad un periodo minimo di tre mesi.

La determinazione dell'orizzonte di liquidità appropriato per una posizione o un insieme di posizioni tiene conto delle politiche interne dell'ente in relazione agli aggiustamenti di valutazione e alla gestione delle posizioni ristagnanti. Quando un ente determina gli orizzonti di liquidità per insiemi di posizioni piuttosto che per singole posizioni, i criteri di definizione degli insiemi di posizioni sono definiti in modo da riflettere in misura ragionevole le differenze di liquidità. Gli orizzonti di liquidità sono maggiori per le posizioni concentrate, il che riflette il maggior lasso di tempo necessario per liquidare tali posizioni. Gli orizzonti di liquidità per le cartolarizzazioni tramite *warehousing* riflettono il tempo necessario per costruire, vendere e cartolarizzare le attività o per coprire i fattori di rischio rilevanti in condizioni di stress del mercato.

5 sexies Nel metodo dell'ente per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione può essere incorporata la copertura. Si possono compensare le posizioni quando le posizioni lunghe e corte si riferiscono allo stesso strumento finanziario. Gli effetti di copertura o di diversificazione associati alle posizioni lunghe e corte che interessano diversi strumenti o diversi titoli dello stesso debitore, nonché alle posizioni lunghe e corte in diversi emittenti possono essere riconosciuti solo modellizzando esplicitamente le posizioni lunghe e corte lorde nei diversi strumenti. Gli enti riflettono l'impatto dei rischi rilevanti che potrebbero manifestarsi nell'intervallo tra la scadenza della copertura e l'orizzonte di liquidità, nonché le possibilità di significativi rischi di base nelle strategie di copertura per prodotto, rango nella struttura di capitale, rating interni o esterni, scadenza, annata (*vintage*) e altre differenze negli strumenti. L'ente riflette la copertura solo nella misura in cui può essere mantenuta anche se il debitore si avvicina ad un evento di credito o di altro tipo.

Per le posizioni nel portafoglio di negoziazione alle quali viene applicata la copertura tramite strategie di copertura dinamica, si potrebbe riconoscere un riequilibrio della copertura entro l'orizzonte di liquidità della posizione coperta purché l'ente: i) scelga il modello che riequilibra la copertura in maniera uniforme per l'insieme pertinente di posizioni del portafoglio di negoziazione, ii) dimostri che l'inclusione del riequilibrio consente una più esatta misura del rischio e iii) dimostri che i mercati degli strumenti utilizzati come copertura sono abbastanza liquidi per consentire il riequilibrio anche in periodi di stress. Ogni rischio residuo derivante da strategie di copertura dinamica deve trovare un riflesso nel requisito patrimoniale.

5 septies Il metodo per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione deve riflettere l'impatto non lineare delle opzioni, dei derivati su crediti strutturati e di altre posizioni con comportamento non lineare rilevante in rapporto alle variazioni di prezzo. L'ente tiene inoltre nella dovuta considerazione l'entità del rischio di modello inerente nella valutazione e nella stima del rischio di prezzo associato a detti prodotti.

5 octies Il modello per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione è basato su dati oggettivi.

Convalida

5 nonies Nel quadro del riesame indipendente del loro sistema di misurazione del rischio e della convalida dei loro modelli interni secondo quanto disposto nel presente allegato, per quanto riguarda il metodo per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione, gli enti:

- i) convalidano l'adeguatezza per il loro portafoglio del loro approccio di modellizzazione delle correlazioni e delle variazioni di prezzo, ivi compresa la scelta e le ponderazioni dei fattori di rischio sistemici;
- ii) effettuano una serie di prove di stress, tra cui analisi di sensitività e analisi di scenario, per valutare la ragionevolezza qualitativa e quantitativa del metodo, in particolare per quanto riguarda il

trattamento delle concentrazioni. Queste prove non si limitano alla gamma di eventi sperimentati nel passato;

- iii) applicano una convalida quantitativa appropriata, ivi compresi criteri di riferimento pertinenti per la modellizzazione interna.

Il metodo per riflettere i rischi incrementali deve essere in linea con le metodologie interne di gestione del rischio dell'ente per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi di negoziazione.

Documentazione

5 decies Un ente documenta il suo metodo per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione in modo che le correlazioni e altre ipotesi di modellizzazione siano trasparenti per le autorità competenti.

Approcci interni basati su parametri diversi

5 undecies Se l'ente utilizza un metodo per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione che pur non soddisfacendo tutti i requisiti del presente punto è in linea con le metodologie interne dell'ente per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi, esso deve essere in grado di dimostrare che il suo metodo determina un requisito patrimoniale che è almeno altrettanto elevato che se avesse utilizzato un approccio pienamente in linea con i requisiti del presente punto. Le autorità competenti riesaminano il rispetto della disposizione di cui alla frase precedente almeno annualmente. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria sorveglia la gamma di pratiche in questo settore e formula orientamenti per assicurare condizioni di parità.

Frequenza del calcolo

5 duodecies L'ente calcola il metodo per riflettere i rischi incrementali almeno settimanalmente."

- e) il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7. Ai fini del punto 10 *ter*, lettere a) e b) i valori risultanti dai calcoli dell'ente stesso sono rettificati mediante un fattore moltiplicativo (m_+) di almeno 3.

- f) al punto 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini del punto 10 *ter*, lettere a) e b), il fattore moltiplicativo (m_+) è aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella tabella 1 sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente del valore a rischio di cui al punto 10. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti."

- g) il punto 9 è soppresso;
- h) il punto 10 è modificato come segue:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) periodo di detenzione di 10 giorni;"

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) serie di dati aggiornate con frequenza mensile."

i) sono inseriti i seguenti punti 10 *bis* e 10 *ter*:

"10 *bis*. Inoltre, ogni ente calcola un "valore a rischio in condizioni di stress" basato su un valore a rischio del portafoglio corrente rapportato a 10 giorni, con un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile, con parametri immessi nel modello del valore a rischio calibrati su dati storici per i periodi di notevole stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'impresa. La scelta dei dati storici è soggetta ad un riesame annuale e all'approvazione delle autorità competenti. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria sorveglia la gamma di pratiche in questo settore e formula orientamenti per assicurarne la convergenza. Gli enti calcolano il valore a rischio in condizioni di stress almeno settimanalmente.

10 *ter* Ogni ente deve soddisfare, su base giornaliera, un requisito patrimoniale espresso come la somma:

a) del valore più elevato tra 1) la sua misura del valore a rischio del giorno precedente calcolata conformemente al punto 10 (VaR_{t-1}), e 2) la media delle misure del valore a rischio giornaliero conformemente al punto 10 in ognuno dei sessanta giorni operativi precedenti (VaR_{avg}) moltiplicato per il fattore moltiplicativo (m_+);

più

b) il valore più elevato tra 1) l'ultima misura disponibile del suo valore a rischio in condizioni di stress calcolata conformemente al punto 10 *bis* ($sVaR_{t-1}$), e 2) la media delle misure del valore a rischio in condizioni di stress calcolata secondo le modalità e la frequenza specificate al punto 10 *bis* nei sessanta giorni operativi precedenti ($sVaR_{avg}$) moltiplicato per il fattore moltiplicativo (m_+);

più

c) la somma delle sue posizioni ponderate (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) risultanti dall'applicazione dell'allegato I, punto 16 *bis*;

più

d) il valore più elevato tra la misura più recente e la misura media su 12 settimane dei rischi incrementali di inadempimento e di migrazione dell'ente, conformemente al punto 5 *bis*."

j) al punto 12, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il modello di misurazione dei rischi deve tenere conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, a seconda del livello di attività dell'ente nei rispettivi mercati. Quando un fattore di rischio è incorporato nel modello di tariffazione del rischio ma non nel modello di misurazione del rischio, l'ente deve essere in grado di giustificare l'omissione secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti. Inoltre, il modello di misurazione dei

rischi riflette le non linearità delle opzioni e di altri prodotti nonché il rischio di correlazione e il rischio di base. Quando si utilizzano variabili *proxy* per i fattori di rischio, queste devono dimostrare di possedere una buona accuratezza per la posizione effettivamente detenuta. Inoltre, ai singoli tipi di rischio si applica quanto segue:"

4) All'allegato VII, la parte B è modificata come segue:

a) al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) politiche e procedure documentate per il processo di valutazione. Queste devono prevedere responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, orientamenti per l'utilizzo di dati non osservabili che riflettono le ipotesi dell'ente sugli elementi utilizzati dai partecipanti al mercato per determinare il prezzo della posizione, frequenza delle valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure per le riconciliazioni di fine mese e per quelle ad hoc;"

b) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti valutano le loro posizioni in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile. La valutazione in base ai prezzi di mercato implica una valutazione almeno giornaliera delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti. Ne sono esempi i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione."

c) il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti devono valutare prudentemente le loro posizioni e i loro portafogli in base ad un modello prima di applicare le disposizioni sui requisiti patrimoniali relative al portafoglio di negoziazione. Per valutazione in base ad un modello si intende qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento (*benchmark*) o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da un dato di mercato."

d) al punto 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'alta direzione deve essere a conoscenza degli elementi del portafoglio di negoziazione o di altre posizioni al valore equo che vengono valutati in base ad un modello e consapevole di quanto sia rilevante l'incertezza che ciò crea nelle segnalazioni sul rischio e sull'andamento dell'attività;"

e) i punti 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"Aggiustamenti di valutazione

8. Gli enti istituiscono e mantengono procedure che prevedano aggiustamenti di valutazione.

Regole generali

9. Le autorità competenti esigono che vengano formalmente presi in considerazione i seguenti aggiustamenti di valutazione: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, rischi operativi, chiusure anticipate delle

posizioni, costi di investimento e di finanziamento, costi amministrativi futuri e, se del caso, rischi del modello."

f) i punti da 11 a 15 sono sostituiti dal testo seguente:

"11. Gli enti istituiscono e mantengono procedure per il calcolo dell'aggiustamento alla valutazione corrente delle posizioni scarsamente liquide. Tali aggiustamenti sono effettuati, se necessario, in aggiunta ad eventuali cambiamenti del valore della posizione richiesti a fini di informativa finanziaria e sono concepiti in modo da riflettere l'illiquidità della posizione. Nel quadro di dette procedure, per decidere se sia necessario un aggiustamento di valutazione per posizioni scarsamente liquide gli enti prendono in considerazione diversi fattori. Tra di essi figurano il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi, lo scarto medio denaro/lettera e la sua volatilità, la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e identità degli operatori indipendenti "market maker"), la media dei volumi trattati e la loro volatilità, tra cui i volumi trattati nei periodi di stress del mercato, il grado di concentrazione del mercato, il tempo trascorso dall'assunzione delle posizioni di rischio, la misura nella quale la valutazione viene effettuata in base a un modello e l'incidenza di altri rischi di modello.

12. Quando ricorrono a valutazioni di terzi o alla valutazione in base ad un modello, gli enti considerano se sia opportuno applicare aggiustamenti di valutazione. Inoltre gli enti esaminano se sia necessario effettuare aggiustamenti per posizioni scarsamente liquide e verificano su base continuativa che esse continuino ad essere adeguate.

13. Quando gli aggiustamenti di valutazione danno origine a perdite rilevanti per l'esercizio in corso, queste sono dedotte dai fondi propri di base dell'ente a norma dell'articolo 57, lettera k), della direttiva 2006/48/CE.

14. Gli importi degli altri utili o delle altre perdite derivanti dagli aggiustamenti di valutazione sono inclusi nel calcolo degli "utili netti del portafoglio di negoziazione" di cui all'articolo 13, paragrafo 2), lettera b), e sommati ovvero detratti dai fondi propri supplementari ammissibili per la copertura del rischio di mercato conformemente a dette disposizioni.

15. Agli aggiustamenti di valutazione che superano quelli operati nel quadro contabile a cui l'ente è soggetto si applica il punto 13 se danno origine a perdite rilevanti, il punto 14 negli altri casi."